



COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI

Provincia di Brescia

Via Valle, 2 - 25040 – Monticelli Brusati (BS)

Prot. n. 4900 del 24.06.2021 Spett. _____

Comunicazione via PEC ☐

LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
procedura: negoziata articolo 36, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 50 del 2016, art 1 legge 11.09.2020 n. 120
criterio: offerta di minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 con soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
gara telematica sulla piattaforma di e-procurement denominata SINTEL
Per l'esecuzione, sulla base del progetto esecutivo, dei LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI PRESSO LA SCUOLA MEDIA

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

INVITA

Codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura negoziata in oggetto presentando apposita offerta, intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente **Lettera di invito, composta da 33 (trentatre) pagine** e dal Capitolato speciale d'appalto integrante il progetto posto a base di gara.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione appaltante può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

Ai sensi dell'articolo 48, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di partecipare e di trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati.

In attuazione del principio di massima concorrenza, è vietato il raggruppamento tra più operatori economici che siano stati invitati singolarmente alla presente gara.

PER LA STAZIONE APPALTANTE

(il responsabile dell'area tecnica: Geom. Giampietro Fongaro)



LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA	
procedura: negoziata articolo 36, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 50 del 2016, art 1 legge 11.09.2020 n. 120	
criterio: offerta di minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 con soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016;	
gara telematica sulla piattaforma di e-procurement denominata SINTEL	
Per l'esecuzione, sulla base del progetto esecutivo, dei LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI PRESSO LA SCUOLA MEDIA	
CUP: B19J21001850005	CIG: 8803069A57

1.	CAPO 1 - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	
1.1.	Termine per la presentazione dell'offerta	
1.2.	Modalità di presentazione dell'offerta	
1.3.	Profilo di committente e recapito della Stazione appaltante	
1.4.	Data e luogo della selezione delle offerte	
1.5.	Numero minimo degli offerenti	
1.6.	Definizioni utilizzate	
2.	CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA	
2.1.	Quantitativo o entità dell'appalto	
2.2.	Qualificazione dei lavori	
2.3.	Durata dell'appalto o termine di esecuzione	
2.4.	Individuazione dell'intervento	
2.5.	Criterio di affidamento	
2.6.	Altre informazioni	
3.	CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	
3.0.	Motivi di esclusione	
3.1.	Requisiti di partecipazione	
3.2.	Offerenti in forma aggregata e subappalto	
3.3.	Altra documentazione amministrativa (garanzia, contributo ANAC, altre condizioni)	
4.	CAPO 4 - OFFERTA	
5.	CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	
6.	CAPO 6 – FASE DI GARA	
6.1.	Ammissioni ed esclusioni	
6.2.	Soccorso istruttorio	
6.3.	Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse	
6.4.	Conclusione della fase di ammissione	
6.5.	Gestione dell'Offerta Economica	
6.6.	Offerte anomale o anormalmente basse	
7.	CAPO 7 - AGGIUDICAZIONE	
7.1.	Verballi	
7.2.	Eventuale verifica delle offerte anomale o anormalmente basse	
7.3.	Proposta di aggiudicazione	
7.4.	Aggiudicazione	
8.	CAPO 8 – STIPULA DEL CONTRATTO	
8.1.	Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto	
8.2.	Adempimenti anteriori alla consegna	
9.	CAPO 9 - DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI	
9.1.	Dichiarazioni e documentazione amministrativa	
9.2.	Modulistica disponibile per la partecipazione	
9.3.	Comunicazioni, sopralluogo, informazioni, accesso alla documentazione	
10.	CAPO 10 - DISPOSIZIONI FINALI	
10.1.	Controversie	
10.2.	Altre disposizioni e informazioni	
10.3.	Riserva di aggiudicazione	

1. CAPO 1 - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1.1. Termine per la presentazione dell'offerta:

a) il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è prescritto per

giorno	lunedì	data	12.07.2021.	ora	12:00
--------	---------------	------	--------------------	-----	--------------

b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive.

1.2. Modalità di presentazione dell'offerta

1.2.1. Offerta in modalità telematica:

- la procedura si svolge esclusivamente attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement di cui alla successiva lettera b), mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e con le modalità tecniche richiamate nella stessa lettera b), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara;
- la Piattaforma telematica è di proprietà di Aria Lombardia S.p.A ammissione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, nonché la gestione della stessa offerta. A ed è denominata «SINTEL» (di seguito per brevità solo «**Piattaforma telematica**»), il cui accesso è consentito dall'apposito link presente sul profilo di committente di cui al punto 1.3, o dall'indirizzo internet **<http://www.sintel.regione.lombardia.it>**;
- mediante la Piattaforma telematica sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dei candidati, la loro selezione, le comunicazioni e gli scambi di informazioni;
- le modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma telematica sono contenute nell'Allegato «modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL», ove sono descritte le informazioni riguardanti la stessa Piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la sua utilizzazione ai fini della partecipazione al procedimento, le modalità di registrazione, la forma delle comunicazioni e ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo;
- per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non diversamente acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è possibile accedere all'**Help Desk (Numero verde): 800.116.738**;
- per gli stessi motivi di cui alla lettera e), in caso di sospensione temporanea del funzionamento della Piattaforma telematica o di occasionale impossibilità di accedere, all'HelpDesk, è possibile richiedere informazioni alla seguente casella di posta elettronica certificata (PEC): **aria@pec.regione.lombardia.it**.

1.2.2. Formazione e invio dell'offerta:

- gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla Piattaforma telematica di cui al punto 1.2.1, con le proprie chiavi di accesso (UserId e password o chiave univoca) ottenute mediante registrazione all'indirizzo internet di cui allo stesso punto 1.2.1, lettera b);
- formare una busta telematica (virtuale) all'interno della quale inserire tutta la documentazione richiesta dal presente documento, debitamente sottoscritta come previsto al punto 1.2.3, inserita in un unico file compresso formato «zip» o «rar»;
- in caso di partecipazione in Forma aggregata ai sensi del punto 1.4, lettera d), ciascun operatore economico deve presentare e sottoscrivere la documentazione di propria pertinenza in un proprio file compresso formato «zip» o «rar»; l'eventuale documentazione unica (ovvero di pertinenza del candidato in Forma aggregata e non dei singoli operatori economici che la compongono) deve essere unita al file compresso dell'operatore economico mandatario o capogruppo;
- l'offerente deve caricare (upload) sulla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, il file o i files di cui alla lettera c);
- l'offerente deve, separatamente da quanto previsto alle lettere b), c) e d), scaricare (download) dalla Piattaforma telematica il modello per l'offerta economica, redigerla con le modalità di cui al Capo 4, sottoscriverla con le modalità di cui al punto 1.2.3 e caricarla (upload) autonomamente sulla Piattaforma telematica con le modalità previste dalla stessa;

- f) l'offerente deve infine accertarsi dell'avvenuto invio utile degli atti alla Piattaforma telematica, in esecuzione delle istruzioni fornite dalla stessa, non essendo sufficiente il semplice caricamento (upload) degli stessi.

1.2.3. Sottoscrizione degli atti:

- a) fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente Documento, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, devono essere sottoscritti con firma digitale; nel presente Documento con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo l'apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l'estensione «.pdf» al file generato dopo l'apposizione della firma digitale;
- b) nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette "firme matryoshka").
- c) la sottoscrizione di cui alle lettere a) e b) deve essere apposta anche sull'offerta di cui al punto 1.2.

1.3. Recapito della Stazione appaltante.

Il «profilo di committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» di cui agli articoli 3, comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è il seguente: <http://www.comune.monticellibrusati.bs.it>

- a) il recapito fisico della Stazione appaltante, per tutto quanto non diversamente indicato nel presente disciplinare di gara, è il seguente:

Ente	Comune di Monticelli Brusati			Ufficio	protocollo	
Indirizzo	Via Valle			num.	2	
CAP	25040	Località	Monticelli Brusati		CAP	25040

- b) non è ammesso il recapito di alcun atto o documento presso la Stazione appaltante.

1.4. Data e luogo della selezione delle offerte:

- a) l'avvio dell'apertura e l'esame delle offerte, in seduta pubblica, è previsto per il

giorno	martedì	data	13/07/2021	ora	9:00
--------	----------------	------	-------------------	-----	-------------

- b) l'esame avverrà presso la sede del Comune di Monticelli Brusati, in via Valle, n. 2, nella sala Giunta, al piano primo;
- c) ogni variazione alle informazioni di cui alla lettera a) o alla lettera b) sarà comunicata con le modalità di cui al punto 9.3.1

1.5. Numero minimo degli offerenti

Ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera c), del Codice e dell'articolo 91, comma 2, in quanto compatibile, dello stesso Codice, la Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di 1 (una) sola offerta ammessa.

1.6. Definizioni utilizzate.

Ove non diversamente specificato, sono assunte le seguenti definizioni:

- a) «**Documento**»: il presente Documento, ovvero la **Lettera di invito** alla procedura negoziata di cui al combinato disposto dell'articolo 36, comma 2, lettera b), e dell'articolo 63 del Codice, contenente le modalità, le condizioni, i termini e ogni altra informazione utile per gli offerenti; nel seguito ogni riferimento a punti specifici senza altre indicazioni si intende effettuato ai pertinenti punti del presente Documento;
- b) «**Codice**»: il codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- c) «**Regolamento**»: il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti in vigore in seguito alle

- abrogazioni parziali di cui all'articolo 217, comma 1, lettera u), del Codice;
- d) **«Aggregazioni»** o **«Forma aggregata»**: gli operatori economici multipli, quali i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari; i consorzi di cooperative o di imprese artigiane; i consorzi stabili; gli operatori economici in contratti di rete e gli operatori che ricorrono all'avvalimento di altri operatori ausiliari;
 - e) **«data del presente Documento»**: la data di invio della presente lettera di invito come attestata dal protocollo di uscita o da annotazione equivalente facente fede fino a querela di falso;
 - f) **«Qualificazione»**: l'avvenuta qualificazione degli operatori economici ai sensi dell'articolo 216, comma 9, del Codice.

2. CAPO 2 - ELEMENTI ESSENZIALI DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO**2.1. Quantitativo o entità dell'appalto (tutti gli importi sono in euro e I.V.A. esclusa)**

Valore stimato complessivo dell'appalto: **122.903,34** di cui:

1)	119.375,90	Lavori, soggetti a ribasso
2)	3.527,44	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

2.2. Qualificazione dei lavori ai fini dell'esecuzione:

- a) per «categoria» si intende la categoria come risulta dalla declaratoria di cui all'allegato «A» al Regolamento, con le specificazioni di cui all'articolo 12 della legge n. 80 del 2014;
- b) per «classifica» si intende il riferimento allo scaglione di importo di cui all'articolo 61, comma 2, del Regolamento;
- c) la qualificazione dei lavori in appalto (compresi gli oneri di sicurezza) è la seguente:

categoria	Prevalente	Importo	classifica
OS6	Fornitura e posa di serramenti	119.375,90	I
	Oneri Sicurezza	3.527,44	

2.3. Durata dell'appalto o termine di esecuzione Durata in giorni: 58. **Ogni lavorazione dovrà assolutamente essere conclusa per il 10.09.2021.****2.4. Individuazione dell'intervento****2.4.1. Breve descrizione dell'intervento:**

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per la sostituzione dei serramenti esterni alla scuola media A Moro di Via Manzoni, come meglio descritto negli elaborati progettuali allegati alla procedura.

2.4.2. Luogo di esecuzione (codice NUTS: ITC47)

Comune di Monticelli Brusati, via Manzoni civico n. 8

2.4.3. Vocabolario principale (Codice CPV: 45421132-8)**2.5. Criterio di affidamento:**

Offerta del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4, del Codice.

2.6. Altre informazioni**2.6.1. Modalità di contabilizzazione dei lavori**

A misura ai sensi dell'articolo 43, comma 6 del Regolamento, come segue:

a misura: euro 122.903,34 (dei quali € 119.375,90 per lavori veri e propri ed € 3.527,44 per oneri della sicurezza non soggetti a sconto)

2.6.2. Ammissibilità di varianti: NO

2.6.3. Provvedimenti amministrativi:

- a) ai sensi dell'articolo 26 del Codice, il progetto esecutivo posto a base di gara è stato validato dal Responsabile dell'area tecnica con verbale formale in data 10.06.2021;
- b) ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Codice, la presente procedura è stata indetta con determinazione del responsabile dell'area tecnica numero 197 in data 24.06.2021;
- c) Responsabile unico del procedimento è stato nominato nella persona del geom. Giampietro Fongaro, con i seguenti punti di contatto:
 - Ufficio Tecnico, presso comune di Monticelli Brusati;
 - via Valle, n. 2, 25040 – Monticelli Brusati (BS)
 - telefono 030/652423, telefax 030/6852048;
 - e-mail tecnico@comune.monticellibrusati.bs.it;
 - e-mail PEC protocollo@pec.comune.monticellibrusati.bs.it.

3. CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA) (Documentazione da presentare e caricare sulla Piattaforma telematica)

La documentazione amministrativa è costituita da:

- a) **per ciascun operatore economico partecipante a qualsiasi titolo, dichiarazioni attestanti:**
 - l'individuazione dell'operatore economico e la sua forma giuridica;
 - l'iscrizione negli elenchi relativi al possesso delle attestazioni SOA adeguate di cui al punto 3.1.3;
(condizioni dichiarate alla Parte II del DGUE)
 - l'individuazione dei soggetti titolari di cariche di cui al punto 3.0.3;
(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione B, del DGUE)
 - l'assenza dei motivi di esclusione dell'articolo 80 del Codice, come indicati ai punti da 3.0.1 a 3.0.6;
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezioni A, B, C e D, del DGUE)
 - l'assenza del motivo di esclusione di cui al punto 3.0.7;
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)
 - l'accettazione degli atti di cui al punto 3.0.8, la cui mancata accettazione costituisce autonomo motivo di esclusione;
(condizione dichiarata alla Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE)
- b) **per ciascun operatore economico partecipante a qualsiasi titolo, dichiarazioni attestanti:**
 - il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1;
(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione A, del DGUE)
- c) **per ciascuna offerta presentata da operatori economici in Forma aggregata, una dichiarazione attestante le condizioni di cui al punto 3.2, in quanto pertinenti;**
(condizioni dichiarate nel DGUE, come da istruzioni al punto 6.2.2:
 - *dall'operatore economico mandatario alla Parte II, Sezione A, quadro «Forma di partecipazione» lettere a), b) e c), e inoltre all'appendice 5;*
 - *dal consorzio alla Parte II, Sezione A, quadro «Forma di partecipazione» lettera d);*
 - *dall'operatore economico ausiliario alla Parte II, Sezione C.*
- d) **per ciascuna offerta presentata da operatori economici sia singoli che in Forma aggregata:**
 - la garanzia provvisoria di cui al punto 3.3.1: non dovuta
- e) **non è richiesto il «PASSOE» di cui all'articolo 2 della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 157 del 17 febbraio 2016, relativo al sistema AVCPASS.**

Note di chiarimento alla documentazione amministrativa di cui al Capo 3.

1. *Qualora NON siano trascorsi 6 (sei) mesi dalla qualificazione dell'operatore economico ai sensi del punto 1.6, lettera f):*
 - *se per l'offerente NON è mutata alcuna delle condizioni di cui alla precedente lettera a), rispetto alla predetta qualificazione, in luogo delle relative dichiarazioni specifiche l'operatore economico può confermare la permanenza delle condizioni negli appositi spazi previsti dal DGUE;*
 - *se per l'offerente NON è mutata alcuna delle condizioni di cui alla precedente lettera b), rispetto alla predetta qualificazione, in luogo delle relative dichiarazioni specifiche l'operatore economico può presentare una dichiarazione generica semplificata con la quale si limita a dichiarare in via generale il possesso degli stessi requisiti mediante la Sezione ALFA del DGUE;*
 - *se per l'offerente ricorrono ambedue le condizioni di cui ai punti precedenti, può utilizzare copia del*

DGUE presentato in precedenza nella fase di qualificazione, con una nuova sottoscrizione a conferma dei contenuti.

2. *Fermo restando quanto previsto alla precedente nota numero 1:*
 - a) *l'assenza dei motivi di esclusione di cui alla lettera a) e il possesso dei requisiti di qualificazione di cui alla lettera b) sono dichiarati mediante il DGUE da parte di ciascun operatore economico;*
 - b) *in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari il modello DGUE deve essere integrato con l'appendice 5;*
 - c) *la corretta compilazione dei modelli, unitamente alle appendici, ove necessarie, esaurisce gli obblighi dichiarativi.*
3. *L'operatore economico deve altresì allegare la documentazione che ritiene necessaria a chiarire la propria posizione, che per la particolarità della fattispecie, non sia individuata nel DGUE quali, ad esempio: copia di provvedimenti giurisdizionali, modifiche ai rappresentanti non ancora annotate dalla C.C.I.A.A., atti di contenzioso contrattuale non ancora definiti, documentazione o dichiarazioni a comprova dell'attività di self-cleaning, contratti di avalimento, procure notarili conferite, atti di cessione o di affitto di ramo d'azienda ecc.).*
4. *Per ogni altra condizione modificata si rinvia alle istruzioni per la compilazione del DGUE fornite in fase di Qualificazione.*
5. *Si raccomanda di evitare documentazione o dichiarazioni duplicate, irrilevanti o superflue ai fini del procedimento; comprese documentazioni o dichiarazioni già presentate in fase di candidatura se sono ancora valide ed efficaci e le condizioni ivi previste non hanno subito modifiche di sorta, fatto salvo quanto previsto dal presente Documento.*

3.0. Motivi di esclusione (articolo 80, del Codice)

3.0.1. Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice)

Ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del Codice, condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei seguenti reati:

- a) *delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall'articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;*
- b) *delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;*
- c) *frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;*
- d) *delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;*
- e) *delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;*
- f) *sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;*
- g) *ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.*

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 1

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, ed eventualmente all'appendice 2 del DGUE)

Devono essere dichiarati tutti i provvedimenti definitivi, con l'indicazione del reato, delle circostanze, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara; inoltre:

- *l'operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente*

documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;

- se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui alla precedente lettera a) sono sufficienti, l'operatore economico è ammesso; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico;*
- se l'operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dalle precedenti lettere a) e b) durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza;*
- se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari alla durata della pena principale con un massimo di 5 (cinque) anni;*
- non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati depenalizzati, quando è intervenuto il provvedimento di riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.*

3.0.2. Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, prima parte, del DGUE)

Sussistenza di:

- a) sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
- b) sussistenza di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 159 del 2011.

3.0.3. Persone fisiche destinatarie di motivi di esclusione (articolo 80, comma 3, del Codice)

L'esclusione è disposta:

- a) per i motivi di cui ai precedenti punti 3.0.1 e 3.0.2, nonché al successivo punto 3.0.5, lettera d), lettera e), lettera g) e lettera m), se questi ricorrono per una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica:
 - in caso di impresa individuale: il titolare;*
 - in caso di società in nome collettivo: uno dei soci;*
 - in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;*
 - in caso di altro tipo di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza; dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;*
 - limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci: il socio unico (persona fisica), il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);*
 - i procuratori speciali se dotati dei poteri sufficienti alla stipulazione del contratto per il quale l'operatore economico concorre;*
 - i direttori tecnici di cui all'articolo 87 del Regolamento.*
- b) per i motivi di cui al precedente punto 3.0.1, se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti di una delle persone fisiche di cui alla precedente lettera a), cessate dalla carica nell'anno antecedente la data del presente Documento.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 3

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, ed eventualmente alle appendici 1 e 2 del DGUE)

In luogo della dichiarazione dei soggetti (persone fisiche) cessati dalla carica nell'anno precedente, deceduti, irreperibili o indisponibili al rilascio della dichiarazione in proprio, è ammessa la dichiarazione del rappresentante legale dell'operatore economico, in loro vece, anche con la condizione «per quanto di propria conoscenza». La dichiarazione sarà considerata mendace qualora difforme da stati e condizioni potenzialmente ostative, note al dichiarante in modo incontrovertibilmente manifesto (ad esempio, assunzione di provvedimenti in conseguenza delle condanne, coinvolgimento nel medesimo procedimento penale, dichiarazioni difformi presentate in altri procedimenti).

3.0.4. Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice)

L'esclusione è disposta se l'operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:

- a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973;
- b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (in G.U. n. 125 del 2015).

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 4

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del DGUE)

L'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

3.0.5. Ulteriori motivi di esclusione (articolo 80, comma 5, del Codice)

Sono altresì motivi di esclusione i seguenti casi:

- a) aver commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all'allegato X del Codice;
- b) trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- c) essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, quali:
 - significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto pubblico che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo a una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
 - il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
 - il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) ricadere in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui all'articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013;
- e) incorrere nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere a), b), c), d), e)

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione C, del DGUE)

1. *Quanto alle condizioni di cui alla lettera b), l'operatore economico gestito dal curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio, o in concordato con continuità aziendale, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato; se l'ANAC ai sensi dell'articolo 110, comma 5, del Codice, ha subordinato la partecipazione dell'operatore economico alla necessità di ricorso all'avvalimento, l'offerente deve indicare un idoneo operatore economico ausiliario e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al punto 3.2.4;*
2. *quanto alle condizioni di cui alle lettere c), d) ed e), devono essere dichiarate esplicitamente, con l'indicazione delle parti, delle circostanze, dell'eventuale contenzioso in atto o definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l'operatore economico è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall'illecito o dalla condizione e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.*

3.0.6. Ulteriori motivi di esclusione (articolo 80, comma 5, lettere f), g), h), i), l), m), del Codice)

- f) essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- g) iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- h) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente nell'anno antecedente la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a) e o in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;
- i) violazione della disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.
- l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;
- m) trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.

**Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere f), g), h), i), l), m)
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numeri da 1 a 6, del DGUE)**

1. quanto alle condizioni di cui alla lettera f), a titolo di esempio il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può derivare da atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o divieto in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale;
2. quanto alle condizioni di cui alla lettera i), l'operatore economico è in regola con le disposizioni se il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999, tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:
 - è inferiore a 15;
 - è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
 - è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure è superiore a 35, ma risulta in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999;
3. quanto alle condizioni di cui alla lettera l), la circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data del presente Documento e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.

**3.0.7. Motivo di esclusione per passaggio dall'impiego pubblico all'attività privata
(art. 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001)**

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)

E' escluso l'operatore economico nel quale un soggetto di cui al punto 3.0.3, si trova nella condizione prevista dall'articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto *pantouflage* o *revolving door*) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

3.0.8. Protocollo di legalità e Patto di integrità

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE)

E' escluso l'operatore economico in caso di mancata accettazione o mancato impegno alla sottoscrizione, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012, del protocollo di legalità o patto di integrità, adottato in ogni momento dalla stazione appaltante.

3.1. Requisiti di partecipazione

3.1.1. Idoneità professionale (articolo 83, comma 3, del Codice)

Dichiarazione, redatta ai sensi del punto 9.1, attestante i **Requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 83, comma 3, del Codice**, costituiti dall'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione.

(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione A, del DGUE)

3.1.2. Requisiti di capacità economico-finanziaria e Requisiti di capacità tecnica

Non sono richiesti requisiti di capacità economico-finanziaria e Requisiti di capacità tecnica, in quanto assorbiti e comprovati direttamente dall'attestazione SOA di cui al punto 3.1.3.

3.1.3. Attestazioni SOA (Iscrizione in elenchi ufficiali di esecutori di lavori pubblici, art. 84 del Codice) (art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 80 del 2014, articoli 61, 62, 63 e 92, del Regolamento)

Dichiarazione, redatte ai sensi dei punti da 9.1.1 a 9.2.2, attestanti il possesso dei requisiti di cui alle norme citate in epigrafe, costituiti da adeguata attestazione SOA in corso di validità, nella categoria OG1, in classifica non inferiore alla I;

Note di chiarimento ai requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.3

(attestazioni SOA: condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)

- 1. La dichiarazione sostitutiva dell'attestazione SOA deve riportare tutti i contenuti rilevanti dell'originale (organismo di attestazione emittente, date di emissione e/o di scadenza, categorie e classifiche di attestazione pertinenti la gara).*
- 2. Ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del Regolamento, la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto a condizione che esso sia qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara delle medesima categoria;*
- 3. L'operatore economico può partecipare anche in pendenza della verifica triennale della SOA; in tal caso deve produrre, oltre all'attestazione SOA oggetto di revisione, il contratto stipulato con la società organismo di attestazione per la verifica triennale di cui all'articolo 77 del Regolamento; ai sensi della stessa norma, se l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, essa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.*

3.1.4. Certificazioni (non obbligatorie)

(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione D, del DGUE)

Possesso di:

- a) certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001, nel settore IAF28, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione riconosciute dallo IAF (International Accreditation Forum);
- b) certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001, nel settore IAF28, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione riconosciute dallo IAF (International Accreditation Forum);
- c) di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.

1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

Note di chiarimento ai requisiti di cui al punto 3.1.4

(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione D, del DGUE)

1. *I requisiti non sono necessari ai fini della partecipazione ed ammissione alla gara.*
2. *Il possesso dei requisiti è idoneo esclusivamente ai fini della riduzione dell'importo delle garanzie ai sensi degli articoli 93, comma 7, e 103, comma 1, del Codice.*

3.2. Offerte presentate in Forma aggregata e subappalto

3.2.1. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici:

ai sensi dell'articolo 48 del Codice e dell'articolo 92 del Regolamento:

- a) dichiarazione di impegno alla costituzione con conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice (la dichiarazione è ammessa ed è sufficiente anche in sostituzione di mandato già conferito con atto formale);
- b) ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi deve dichiarare, per quanto di propria pertinenza:
 - l'assenza dei motivi di esclusione di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.8;
 - i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1;
 - i requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.3, fermo restando che il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel loro insieme devono possedere tali requisiti nella misura richiesta all'operatore economico singolo;
- c) ai sensi dell'articolo 48 commi 1 e 3, del Codice e dell'articolo 92, comma 2, del Regolamento, ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve:
 - indicare la propria quota di partecipazione al raggruppamento o consorzio;
 - essere in possesso del requisito di cui al punto 3.1.3, in misura non inferiore a quella necessaria per qualificarsi in relazione alla parte di lavori che intende assumere nell'ambito del raggruppamento o consorzio;
- d) ai sensi delle stesse norme la misura del requisito di cui al punto 3.1.3, non può essere inferiore:
 - al 40% (quaranta per cento) del totale richiesto all'offerente singolo, per l'operatore economico mandatario o capogruppo e comunque in misura maggioritaria rispetto a ciascun operatore economico mandante;
 - al 10% (dieci per cento) del totale richiesto all'offerente singolo per ciascun operatore economico mandante;

Note di chiarimento ai requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.3

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, e, se del caso, all'appendice 5, del DGUE)

1. *Per i singoli operatori economici del raggruppamento o consorzio non è richiesta la coincidenza tra quote di partecipazione, requisiti da possedere e lavorazioni da eseguire, tuttavia ai singoli operatori raggruppati o consorziati sono richiesti:*
 - *il possesso dei requisiti di capacità tecnica in misura sufficiente in relazione ai lavori che ciascuno di essi intende assumere;*
 - *una quota di partecipazione non superiore ai requisiti posseduti;*
 - *una misura dei lavori da assumere non superiore alla quota di partecipazione.*
2. *Le percentuali di ripartizione di cui alla lettera d) riguardano i requisiti effettivamente spesi (fatti valere) nella presenta gara e non i requisiti posseduti in assoluto dai singoli operatori economici.*
3. *Per requisiti in misura maggioritaria richiesti all'operatore economico mandatario o capogruppo non si intende la misura superiore al 50% (cinquanta per cento) del totale, bensì misura superiore a quella spesa (fatta valere) da ciascun operatore economico mandante.*

3.2.2. Reti di imprese e contratti di rete:

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)

in attuazione dell'articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180 del 2011, le reti di imprese di cui all'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009, come modificato dall'articolo 42, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010, devono dichiarare:

- a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto o dichiarazione avente gli stessi contenuti;
- b) le generalità complete dell'Organo Comune di cui al citato articolo 3, comma 4-ter, lettera e), qualora previsto dal Contratto di rete o dell'operatore economico delegato mandatario;
- c) l'individuazione degli operatori economici aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelli:
 - individuati quali esecutori dei lavori;
 - che mettono in comune i requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.3, se diversi dagli operatori economici individuati quali esecutori;
- e) ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del Codice, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di cui al punto 3.2.1.

3.2.3. Consorzi stabili, consorzi di cooperative o di imprese artigiane:

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)

- a) ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, devono indicare se intendano eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
- b) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi della precedente lettera a) non devono incorrere nei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice e presentare le dichiarazioni di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.5;
- c) l'assenza di indicazioni significa che il consorzio eseguirà i lavori con la propria organizzazione consortile e lo impegna in tal senso.

3.2.4. Operatori economici che ricorrono all'avvalimento.

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione C, del DGUE)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del Codice, l'operatore economico può avvalersi, per determinati requisiti, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato "ausiliario"), alle seguenti condizioni:

- a) l'avvalimento è ammesso per i requisiti di cui al punto 3.1.3;
- b) l'avvalimento è ammesso in relazione al requisito del possesso del sistema di qualità ISO 9001 solo se unitamente e indissolubilmente connesso all'avvalimento della pertinente attestazione SOA dell'operatore economico ausiliario che riporti tale requisito e a condizione che lo stesso ausiliario dichiari di mettere a disposizione le risorse e le condizioni che hanno consentito il conseguimento della certificazione del sistema di qualità;
- c) la documentazione deve riportare i requisiti oggetto di avvalimento (dei quali l'operatore economico partecipante è carente e che sono messi a disposizione da parte dell'operatore economico ausiliario) nonché i mezzi e le risorse umane e strumentali di cui l'operatore economico ausiliario dispone e mette a disposizione del partecipante;
- d) l'operatore economico ausiliario:
 - non deve incorrere nei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, secondo le modalità di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.8;
 - non può partecipare in proprio, né in raggruppamento temporaneo o consorzio diverso da quello di cui esso faccia eventualmente parte in quanto raggruppato o consorziato;
 - non può assumere il ruolo di operatore economico ausiliario di più operatori economici che partecipano separatamente in concorrenza tra di loro;
- e) alla documentazione amministrativa deve essere altresì allegato, in originale o copia autentica, il contratto con il quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell'operatore economico che ricorre all'avvalimento a fornire a quest'ultimo quanto previsto alle lettere b) e c) per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e deve indicare esplicitamente quanto previsto alle predette lettere b) e c).

3.2.5. Subappalto

Il subappalto è ammesso nel limite massimo del 40% (quaranta per cento) dell'importo complessivo, ai sensi dell'articolo 105, comma 1, del Codice; a tale scopo:

- a) l'operatore economico deve dichiarare le lavorazioni che intende subappaltare; in assenza di dichiarazioni il subappalto è vietato;
- b) la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo che:
 - vi sia inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - il subappaltatore sia una microimpresa o una piccola impresa;

3.3. Altra documentazione amministrativa (garanzia, contributo ANAC, altre condizioni)

3.3.1. Garanzia provvisoria (articolo 93 del Codice):

- a) ~~garanzia provvisoria, ai sensi dell'articolo 93 del Codice, per un importo pari al 2% (due per cento) del valore a base di gara di cui al punto 2.1, costituita, a scelta dell'offerente, da:~~
 - a.1) ~~contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, versati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;~~
 - a.2) ~~fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;~~
 - a.3) ~~ricevuta di avvenuto versamento, recante il numero di CRO o il codice TRN, sul conto corrente di cui al codice IBAN IT97B0359901800000000133025, presso la Banca Credito Cooperativo di Brescia, filiale di Monticelli Brusati intestato al soggetto di cui alla lettera e);~~
- b) ~~ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'articolo 103, comma 1, del Codice, se l'offerente risulta aggiudicatario; tale impegno deve essere contenuto o allegato alla garanzia di cui alla lettera a), oppure prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del garante;~~
- c) ~~ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Codice:~~
 - e.1) ~~l'importo della garanzia provvisoria è ridotto, anche cumulando le relative riduzioni:
 - del 50% (cinquanta per cento) per gli offerenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001;
 - del 30% (trenta per cento) per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del 25 novembre 2009, o in alternativa, del 20% (venti per cento) per gli offerenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
 - del 15% (quindici per cento) per gli offerenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;~~
 - e.2) ~~per fruire del beneficio di cui al precedente punto sub. c.1), l'offerente deve segnalare le relative condizioni in modo inequivocabile e documentarle o comprovarle se richiesto o in fase di verifica;~~
 - e.3) ~~in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale le riduzioni, anche distintamente tra di loro, sono accordate se il possesso dei requisiti è comprovato da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;~~
- d) ~~la fideiussione di cui alla lettera a), punto sub. a.2), nonché l'impegno di cui alla lettera b) se assunto con atto separato o rilasciato da un garante diverso, devono essere presentati in una delle forme di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con firma digitale del garante; nel caso in cui l'istituto garante non emetta la fideiussione o l'impegno con firma digitale come previsto al punto 1.2.3, l'offerente deve, in alternativa, caricare sulla Piattaforma telematica uno dei seguenti documenti:
 - il documento riepilogativo di polizza purché sia riportata chiaramente l'indicazione dell'indirizzo web e del codice di controllo ai fini della verifica dell'autenticità;~~

- ~~una copia scansionata per immagine della fideiussione cartacea con firma olografa del garante corredata da autenticazione di conformità all'originale mediante firma digitale di un notaio abilitato;~~
- e) ~~il beneficiario della garanzia provvisoria, che deve essere chiaramente indicato anche sulla fideiussione di cui alla lettera d), è la Stazione appaltante in intestazione.~~

La garanzia provvisoria non è dovuta ai sensi del comma 4 art 1 della legge 11.09.2020 n. 120

3.3.2. Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005):

- a) attestazione di avvenuto pagamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, previa iscrizione on-line al "Servizio di riscossione" al portale <http://contributi.anticorruzione.it>; l'utente iscritto per conto dell'offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della gara (CIG) di riferimento, come segue:

CIG:	CIG: 8803069A57	Importo del contributo: euro	Non Dovuto.
------	-----------------	------------------------------	-------------

- b) il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo:

- on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio Riscossione Contributi" e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione l'offerente ottiene la ricevuta da stampare e unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "Pagamenti effettuati" disponibile allo stesso indirizzo web;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal "Servizio Riscossione Contributi", presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; lo scontrino rilasciato dal punto vendita è allegato alla documentazione.

3.3.3. Sopralluogo in sito

È richiesto il sopralluogo obbligatorio in sito.

L'operatore economico è tenuto ad effettuare una visita di sopralluogo in sito. L'operatore deve presentare apposita richiesta, con le modalità e nei termini di cui al punto 9.3.2, lettera a).

Copia dell'attestazione di avvenuto sopralluogo dovrà essere inserita nella documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla procedura negoziata.

La data ultima per effettuazione sopralluogo è fissata per il 08.07.2021 entro le ore 17.00

4. CAPO 4 – OFFERTA (Busta telematica: BUSTA ECONOMICA)

Nel seguito del presente Documento con il termine «busta dell’Offerta Economica» si intende la busta telematica (virtuale) che comprende la sola Offerta Economica, come impostata e richiesta dalla Piattaforma telematica di cui al punto 1.2.1, costituita come descritta nel seguito, formulata mediante compilazione del modello di offerta messo a disposizione della Stazione appaltante, firmato digitalmente e poi caricato (upload) nel Sistema.

L’offerta di prezzo, sottoscritta dal legale rappresentante dell’offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri come risultante dalla documentazione amministrativa, è redatta sul corrispettivo per l’esecuzione dei lavori di cui al punto 2.1, numero 1), mediante ribasso in percentuale unica applicato all’elenco prezzi dei lavori a misura (soggetti a sconto) posta a base di gara

limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del Codice, la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario, pena esclusione dell’offerta.

5. CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione avviene con il criterio dell’Offerta del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 3 del Codice; l’elemento prezzo è costituito dal ribasso percentuale sul corrispettivo per l’esecuzione dei lavori di cui al punto 2.1, numero 1), con le modalità e alle condizioni di cui al Capo 4.

6. CAPO 6 - FASE DI GARA

6.1. Ammissioni ed esclusioni

6.1.1. Disciplina generale delle sedute:

- a) tutte le operazioni di gara si svolgono in **seduta pubblica**, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli procedimenti:
 - dell'eventuale procedimento di soccorso istruttorio di cui al punto 6.2.2;
 - dell'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi del punto 7.2.1;
- b) in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:
 - ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice;
 - a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico;
- c) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
- d) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata, la ripresa dei lavori è comunicata agli offerenti con le modalità di cui al punto 9.3.1.

6.1.2. Individuazione degli offerenti e delle offerte

Nel giorno e nell'ora fissati al punto 1.4, lettera a), presso il recapito di cui allo stesso punto 1.4, lettera b), oppure, in caso di impedimento, in luogo, data e ora comunicate agli offerenti con le modalità di cui al punto 9.3.1, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare la correttezza formale della presentazione e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; quindi provvede alla numerazione progressiva delle offerte, se non già disposta in precedenza dal Sistema.

6.1.3. Esame delle condizioni di partecipazione ed esclusioni in fase di ammissione:

- a) sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle buste telematiche, gli offerenti la cui offerta:
 - è pervenuta dopo il termine perentorio di cui al punto 1.1, lettera a), indipendentemente dall'entità del ritardo, restando il recapito a rischio del mittente;
 - non consente l'individuazione degli offerenti;
 - per i quali sia stata omessa l'**Offerta Economica**;
- b) sono altresì esclusi gli offerenti:
 - in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, che hanno presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi; l'esclusione dalla gara è disposta per entrambi, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice;
 - i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di imprese cooperative o di imprese artigiane, hanno indicato di concorrere, che hanno presentato offerta in qualsiasi altra forma; l'esclusione dalla gara è disposta sia per il consorzio che per il consorziato o i consorziati indicati, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice;
 - gli operatori economici ausiliari che hanno presentato offerta autonomamente o hanno partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti o si sono costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti; l'esclusione è disposta sia per l'operatore economico offerente che per l'operatore economico offerente, ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del Codice.

6.1.4. Cause di esclusione relative a requisiti o altre clausole essenziali

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 3, in relazione ai motivi di esclusione e ai requisiti necessari alla partecipazione, alla garanzia provvisoria e ad ogni altro adempimento richiesto dal presente Documento. Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura della busta dell'**Offerta Economica**, gli

offerenti:

- a) che ricadono in una delle condizioni di cui al punto 6.1.3;
- b) che in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, chiaramente non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o da disposizioni di attuazione del Codice, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi;
- c) che incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
- d) che non hanno effettuato nei termini il versamento all'ANAC ai sensi del punto 3.3.2, o hanno effettuato un versamento insufficiente; la sola assenza della ricevuta o dell'attestazione di versamento non è causa di esclusione se il versamento è stato effettuato nei termini e in misura corretta e se la relativa prova viene esibita spontaneamente o a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio informale di cui al punto 6.2.3;

6.2. Soccorso istruttorio

6.2.1. Irregolarità e carenze suscettibili di soccorso istruttorio

Sono ammessi con riserva ai sensi del successivo punto 6.2.2, gli offerenti:

- a) che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza dei motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
 - ne hanno omesso la presentazione;
 - fuori dai casi di cui al precedente punto 6.1.4, lettera c) e lettera d), hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
 - hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni del presente Documento o degli atti da questo richiamati, o non sono corredate dalla fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;
- b) che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m), del Codice, con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- c) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., hanno omesso:
 - la dichiarazione di cui al punto 3.2.1, lettera a);
 - l'indicazione delle quote di partecipazione o delle lavorazioni o parti di lavoro di pertinenza di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;
 - hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o i lavori da assumere;
- d) che, in caso di:
 - consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorzio esecutore per il quale concorrono;
 - avalimento, hanno omesso il contratto di avalimento o hanno allegato un contratto non idoneo allo scopo previsto dalla normativa, oppure hanno omesso la dichiarazione di appartenenza al medesimo gruppo alternativa al contratto; il soccorso non opera e l'esclusione è inevitabile qualora il contrasto con la normativa sia insanabile;
- e) consorziati, raggruppati, ausiliari, che incorrono in una delle condizioni di cui al presente punto 6.2.1, in quanto pertinenti;
- f) la cui garanzia provvisoria:
 - è stata omessa, o è stata prestata in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata o carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
 - non è corredata dall'impegno di un istituto garante autorizzato, a rilasciare la garanzia definitiva in

- caso di aggiudicazione, o tale impegno non è idoneo per carenze di contenuto o di sottoscrizione;
- g) che non hanno presentato la dichiarazione di impegno di cui al punto 3.0.8.

6.2.2.Soccorso istruttorio ordinario

Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, prima di procedere all'esclusione per una delle cause di cui al precedente punto 6.2.1, la Stazione appaltante:

- a) assegna all'offerente il termine perentorio di 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
- b) dispone, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della documentazione, l'irrogazione della sanzione pecuniaria di **euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00)** a favore della stessa Stazione appaltante;
- c) la regolarizzazione degli inadempimenti di cui al punto 6.2.3, nei termini prescritti alla lettera a), corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della sanzione, comporta l'ammissione dell'offerente; è escluso l'offerente che non provvede nei termini alla regolarizzazione o al pagamento della sanzione;
- d) non è ammesso il soccorso istruttorio in relazione a elementi che attengono all'offerta.

6.2.3.Soccorso istruttorio informale

Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, periodi quinto e sesto, del Codice, nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione appaltante:

- a) ne richiede comunque la regolarizzazione assegnando all'offerente il termine perentorio di 10 (dieci) giorni, perché siano regolarizzate;
- b) non applica la sanzione di cui al citato articolo 83, comma 9, del Codice;
- c) esclude l'offerente che non provvede nei termini alla regolarizzazione.

6.3. Esclusioni definitive

Sono comunque esclusi gli offerenti:

- a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente punto 6.2.2, lettera a);
- a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente punto 6.2.2, lettera a);
- b) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente punto 6.2.3, lettera a), salvo che l'irregolarità non essenziale sia superata in altro modo nei termini e in modo tale da non ostacolare il proseguimento della procedura;
- c) per i quali risulta uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
- d) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
- e) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio:
 - risultano falsi o mendaci;
 - sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal Codice o dalle disposizioni di attuazione dello stesso Codice, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con norme di ordine pubblico o con principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente Documento.

6.4. Conclusione della fase di ammissione

Fermo restando quanto previsto al punto 1.5, il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione degli offerenti, oppure se ciò non sia possibile, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti con le modalità di cui al punto 9.3.1, procede ai sensi del successivo punto 6.5.

Ai sensi dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice, le esclusioni e le ammissioni sono pubblicate sul profilo di committente di cui al punto 1.3, entro due giorni dall'adozione di relativi atti, anche ai fini dell'articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010.

6.5. Gestione della «Offerta Economica»

6.5.1. Apertura della «Offerta Economica».

Il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione degli offerenti, oppure se ciò non sia possibile, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti ammessi con le modalità di cui al punto 9.3.1, in **seduta pubblica**, procede all'apertura in sequenza delle buste telematiche dell'**Offerta Economica**, e provvede:

- a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte; nonché a verificare altresì la correttezza della lista, in quanto redatta sul supporto riprodotto dall'originale messo a disposizione dalla Stazione appaltante, completa di tutte le pagine, dei prezzi unitari in lettere e di ogni altra prescrizione delle disposizioni di gara e, in caso di violazione di queste ultime, ne dispone l'esclusione;
- c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, distintamente per ciascun offerente;
- d) ad accertare la presenza, sulle offerte, dell'indicazione relativa all'incidenza o all'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, ai sensi dell'articolo 97, comma 10, del Codice, diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza di cui al Capo 4, lettera d), punto sub. d.2);
- e) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione;
- f) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo punto 6.5.2.

6.5.2. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica»

Sono escluse, dopo l'apertura della busta interna della «Offerta Economica», le offerte:

- a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b) che incorrono in una delle seguenti condizioni:
 - non contengono l'indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un'offerta alla pari senza ribasso o in aumento;
 - l'indicazione del ribasso presenta segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, tali da rendere l'offerta incerta nel suo contenuto economico, salvo che vi sia esplicita conferma di tali circostanze mediante apposita sottoscrizione;
- c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti di gara;
- d) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente punto 6.5.1, lettera e);
- e) che non recano l'indicazione dell'incidenza o dell'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza, previsti dal Capo 4, lettera d), punto sub. d.2), ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice.
- f) che, sulla lista dell'offerta di cui al Capo 4, lettera a):
 - non recano l'indicazione di più prezzi unitari, oppure taluni prezzi in lettere presentano segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, tali da rendere l'offerta incerta nel suo contenuto economico, salvo che vi sia esplicita conferma di tali circostanze con le modalità di cui al predetto Capo 4, lettera a);
 - mancanti di una o più d'una delle pagine della lista;
 - che, nella parte a misura della lista, contengono sostituzioni o correzioni alle quantità predeterminate dalla Stazione appaltante, oppure prevedono la soppressione, l'introduzione o l'aggiunta di una o più voci di lavorazioni;

6.5.3. Formazione della graduatoria provvisoria

Il soggetto che presiede il seggio di gara procede:

- a) alla formazione della graduatoria provvisoria;
- b) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente;

- c) a conservare gli atti ai sensi del punto 6.1.1, lettera e).

6.6. Offerte anomale o anormalmente basse

6.6.1. Individuazione delle Offerte anomale o anormalmente basse:

Quando le offerte ammesse siano in numero pari o superiore a 5 (cinque) il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione degli offerenti, oppure se ciò non sia possibile, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti ammessi con le modalità di cui al punto 9.3.1, in seduta pubblica, procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016 ai sensi del comma 3 art. 1 della legge 11.09.2020 n. 120.

7. CAPO 7 – AGGIUDICAZIONE

7.1. Verbali

Tutte le operazioni sono verbalizzate; in particolare:

- a) sono verbalizzate le motivazioni relative alle esclusioni;
- b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia delle offerte durante i periodi di sospensione;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti come risultanti dalla documentazione presentata o muniti di delega o procura appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara;
- e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui ai punti da 7.2.1 a 7.2.3, avviene in seduta riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;
- f) la diffusione e l'accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata apponendo opportuni "omissis" su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice, oggetto di esame ai sensi del punto 6.1.1, lettera b); tali "omissis" sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati ai fini di un procedimento giurisdizionale.

7.3. Proposta di aggiudicazione:

7.3.1. Formulazione della proposta di aggiudicazione:

- a) la proposta di aggiudicazione avviene a favore dell'offerta che risulti immediatamente inferiore alla soglia di anomalia di cui al punto 6, oppure, in presenza di un numero di offerte ammesse inferiore a 5 (cinque), all'offerta migliore in assoluto;
- b) i tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, la proposta di aggiudicazione individua il possibile aggiudicatario mediante immediato sorteggio pubblico tra le stesse;
- c) la Stazione appaltante verifica la proposta di aggiudicazione, accertando l'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara e provvede alla sua approvazione da parte dell'organo competente, ai sensi della successiva lettera d);
- d) ai sensi del combinato disposto dell'articolo 33, comma 1, del Codice, la proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, si intende approvata.

7.3.2. Verifica dei requisiti

Immediatamente dopo l'approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi del punto 7.3.1, lettera c), la stazione appaltante provvede alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei

requisiti dichiarati in fase di gara dall'operatore economico individuato nella proposta di aggiudicazione di cui al punto 7.3.1, come segue:

- a) la verifica è effettuata d'ufficio dalla Stazione appaltante per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio della pertinente documentazione; se le relative notizie non sono disponibili con le modalità predette, la verifica è effettuata mediante richiesta scritta all'operatore economico con le modalità di cui all'articolo 9.3.1, assegnando un termine perentorio di 5 (cinque) giorni;
- b) per quanto non stabilmente detenuto da pubbliche amministrazioni, la relativa documentazione o le pertinenti informazioni devono essere fornite dall'operatore economico entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta da parte della Stazione appaltante;
- c) è sempre possibile, per l'operatore economico, presentare di propria iniziativa la documentazione idonea necessaria alla comprova del possesso dei requisiti, nei limiti ammessi dall'ordinamento con riferimento all'articolo 40 del d.P.R. n. 445 del 2000;
- d) la verifica può essere estesa anche ad operatori economici offerenti diversi dall'aggiudicatario; la mancata verifica positiva comporta e incamerando la relativa garanzia provvisoria.

7.4. Aggiudicazione

7.4.1. Provvedimento di aggiudicazione

L'aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative può essere disposta prima della scadenza del termine di cui al punto 7.3.1, lettera d) e, in tal caso, assorbe e tiene luogo anche dell'approvazione della proposta di aggiudicazione. In ogni caso l'aggiudicazione:

- a) ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del Codice, non equivale ad accettazione dell'offerta;
- b) ai sensi dell'articolo 32, comma 7, dello stesso Codice, diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento all'articolo 80 del medesimo Codice, come previsto al punto 7.3.2.

7.4.2. Adempimenti posteriori all'aggiudicazione:

- a) l'aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell'articolo 76, comma 5, del Codice ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo decreto legislativo;
- b) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:
 - procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice, escludendo l'offerente per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate e incamerando la relativa garanzia provvisoria;
 - revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
 - la Stazione appaltante può imputare all'aggiudicatario revocato o all'aggiudicatario che recede, i danni emergenti di cui all'articolo 8.1.2, lettera f).
- c) la Stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati dall'aggiudicatario sulla lista, tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma dei prodotti; in caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza; nella correzione si utilizza l'approssimazione al centesimo di euro; i prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

8. CAPO 8 - STIPULA DEL CONTRATTO

8.1. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto

8.1.1. Condizioni per la stipula del contratto

Il contratto non può essere stipulato prima:

- a) che l'aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice;
- b) dello spirare dei termini di sospensione alle condizioni di cui all'articolo 32, commi 9, 10 e 11, del Codice;
- c) prima dell'ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all'articolo 97 del citato decreto legislativo.

8.1.2. Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione:

- a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) a depositare presso la stazione appaltante le dovute garanzie e assicurazioni come segue:
 - la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 1, del Codice;
 - la polizza assicurativa contro i rischi dell'esecuzione e la garanzia di responsabilità civile di cui all'articolo 103, comma 7, del Codice;
- c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- d) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;
- e) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla c), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante;
- f) nel caso di cui alla precedente lettera e), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la garanzia provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione, ivi compresi i maggiori oneri sopportati in seguito ad una nuova aggiudicazione o dall'aggiudicazione al secondo classificato in seguito allo scorrimento della graduatoria.

8.2. Adempimenti contrattuali

8.2.1. Adempimenti anteriori alla consegna

La consegna dei lavori può avvenire solo dopo la stipula del contratto, fatti salvi i casi di cui all'articolo 32, comma 11, quinto periodo, del Codice.

8.2.2. Adempimenti per la consegna

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta o entro il termine già previsto dal Capitolato Speciale d'appalto e, in ogni caso prima della data di

convocazione per la consegna dei lavori se anteriore ai predetti termini, a trasmettere alla Stazione appaltante:

- a) le seguenti dichiarazioni e documentazioni, salvo che siano già state presentate ai fini della stipula del contratto e non abbiano subito variazioni:
- dichiarazione cumulativa che attesti l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
 - i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC),
 - il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
 - il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b) il piano operativo di sicurezza, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008;
- c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui articolo 100 e ai punti 1, 2 e 4, dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008, con le eventuali richieste di adeguamento senza che queste comportino oneri per la Stazione appaltante;
- d) in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o contratto di rete le dichiarazioni e i documenti che precedono devono riguardare tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati o in rete e trasmessi tramite l'operatore economico mandatario o capogruppo;
- e) in caso di consorzio, se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli stessi adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione e sia stata preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 2008.

8.2.3. Consegna in via d'Urgenza

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori in via d'Urgenza, prima della stipula del contratto, visto l'edificio oggetto di intervento e la necessità di non interferire con l'attività didattica, tant'è che i lavori dovranno essere conclusi entro il 10.09.2021.

9. CAPO 9 - DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI

9.1. Dichiarazioni e documentazione amministrativa

9.1.1. Validità e formalità delle dichiarazioni:

Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento:

- a) in forza dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000:
 - ai sensi del comma 1 della predetta norma, sono rilasciate senza l'applicazione dell'imposta di bollo, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico);
 - ai sensi del comma 2 della predetta norma, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
- b) devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti agli eventuali operatori ausiliari, ognuno per quanto di propria competenza;
- c) devono essere sottoscritte con le modalità di cui al punto 1.3.3;
- d) in deroga a quanto previsto alla precedente lettera c), limitatamente a talune persone fisiche legittimamente sprovviste di firma digitale (direttori tecnici, soci senza attribuzione di poteri), le relative dichiarazioni, se non effettuate dall'operatore economico concorrente ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, sono effettuate dall'interessato con firma olografa prima della scansione per immagine del documento, corredate da fotocopia del proprio documento di riconoscimento e firmate digitalmente dall'operatore economico candidato.

9.1.2. Altre condizioni:

- a) fermo restando quanto previsto al Capo 3, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 85 del Codice, in quanto compatibile, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sul modello predisposto e messo a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibile ai sensi del successivo punto 6.2 che l'operatore economico può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all'operatore economico medesimo;
- b) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice;
- c) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, ogni altro atto o documento formato in origine su supporto analogico, può essere sostituito:
 - da copie contenute in documenti rilasciati da depositari pubblici autorizzati o da pubblici ufficiali, se è apposta o associata, da parte del depositario pubblico o dal pubblico ufficiale, la firma digitale;
 - da copie per immagine su supporto informatico, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 82 del 2005 emanate con d.p.c.m. 3 dicembre 2013 (in Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2014, n. 56);
- d) tutte le dichiarazioni devono essere caricate (upload) sulla Piattaforma telematica con le pertinenti firme digitali, ai come previsto ai punti 1.2.2 e 1.2.3.

9.1.3. Imposta di bollo:

- a) l'offerta economica deve assolvere l'imposta di bollo di euro 16,00 (indipendentemente dalla dimensione del documento), mediante una delle seguenti modalità:
 - se assolta in modo virtuale, indicando sull'offerta la dicitura «Imposta di bollo assolta in modo virtuale» e gli estremi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972;
 - con modalità telematica ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge n. 147 del 2013 (cosiddetto «Servizio @e.bollo»), acquistandolo dagli intermediari autorizzati con le modalità di

- cui al Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2014;
- applicando la marca da bollo (contrassegno) sull'offerta prima della scansione per immagine, oppure indicando sull'offerta data, ora e numero di identificazione del contrassegno, il cui originale è conservato dall'offerente;
- b) la violazione delle disposizioni di cui alla lettera a), non pregiudica la partecipazione alla procedura, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell'offerente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dell'importo dello stesso tributo evaso (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972).

9.2. DGUE e Modulistica disponibile per la partecipazione

9.2.1.DGUE

E' un documento individuale riservato all'operatore economico sia che partecipi singolarmente che quale componente di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, quale mandatario, capogruppo o mandante; in questi ultimi casi deve essere presentato singolarmente da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato. Deve essere presentato altresì dagli operatori economici consorziati indicati come secutori dai consorzi stabili e dai consorzi di cooperative nonché dagli operatori economici ausiliari. Per quanto non previsto nel seguito o non previsto direttamente dalle singole disposizioni del presente Documento trova applicazione la Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3.

Tale modello è articolato come segue:

Parte I. Informazioni sulla procedura (precompilata dalla Stazione appaltante).

Parte II. Informazioni sull'operatore economico.

Sezione A. individuazione e forma giuridica, inoltre:

- attestazioni SOA di cui al punto 3.1.3 (articolo 84 del Codice);
- modalità di partecipazione in caso di Forma aggregata;
- in caso di R.T.I. indicazione degli operatori economici in raggruppamento;
- in caso di consorzio indicazione dei consorziati coinvolti;

Sezione B. Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico: individuazione dei soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3.

(in caso di più soggetti rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione B oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 1)

Sezione C. Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (ricorso all'avvalimento); è riservata all'operatore economico che ricorre all'avvalimento; deve essere omessa dai consorziati (l'avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorziato bensì del consorzio); deve essere omessa dall'operatore economico ausiliario (a questi è vietato l'avvalimento "a cascata").

Sezione D. Informazioni in relazione ai subappaltatori. Si tratta di indicare le lavorazioni che si intendono subappaltare me per le quali il subappalto è facoltativo (categorie delle quali si possiede la qualificazione, oppure categorie a qualificazione non obbligatoria).

Parte III. Motivi di esclusione (articolo 80 del Codice, riportati ai punti da 3.0.1. a 3.0.8).

Sezione A. Motivi legati a condanne penali: individuazione dei provvedimenti di natura penale di cui al punto 3.0.1 a carico di soggetti di cui al punto 3.0.3; inoltre, se ricorre il caso:

- precisazioni sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale;
 - misure di self cleaning e altre informazioni pertinenti;
 - misure di dissociazione in caso di condanne di soggetti cessati di cui al punto 3.0.3, lettera b);
- (in caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso provvedimento penale, rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione A oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 2);*

Sezione B. Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali di cui al punto 3.0.4;

Sezione C. Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, distinti tra:

- violazione di obblighi in materia di sicurezza e salute su lavoro o di diritto ambientale o del lavoro di cui al punto 3.0.5, lettera a);
- misure fallimentari, concordatarie o altre misure analoghe di cui al punto 3.0.5, lettera b), con le eventuali informazioni utili a superare le misure che ostano o limitano la partecipazione;

- gravi illeciti professionali di cui al punto 3.0.5, lettera c), con informazioni su tali illeciti;
(in caso di più fattispecie di risoluzioni contrattuali precedenti o contestazioni analoghe, replicare questo quadro della sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 3);
- conflitti di interesse di cui al punto 3.0.5, lettera d), o condizioni di distorsione della concorrenza di cui al punto 3.0.5, lettera e), relativamente all'operatore economico oppure a persone fisiche di cui al punto 3.0.3, lettera a); in tal caso fornire le opportune e informazioni;
(in caso di più soggetti che ricadono in una delle condizioni descritte, replicare questo quadro della stessa sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 4);

Sezione D. Altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale, distinti tra:

- misure di prevenzione o altri provvedimenti pregiudizievoli in materia antimafia, di cui al punto 3.0.2;
- sanzioni interdittive o limitative della capacità contrattuale di cui al punto 3.0.6, lettera f), con indicazione delle stesse;
- iscrizioni nel casellario informatico dell'ANAC per aver prodotto false dichiarazioni o documentazioni, di cui al punto 3.0.6, lettera g);
- violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui al punto 3.0.6, lettera h);
- regolarità con la disciplina sul diritto al lavoro dei diversamente abili di cui al punto 3.0.6, lettera i); indicando il numero dei dipendenti impiegati e l'eventuale condizione di esenzione;
- omessa denuncia di particolari reati alle condizioni di cui al punto 3.0.6, lettera l);
- situazioni di controllo reciproco tra operatori economici che partecipano in concorrenza tra di loro, di cui al punto 3.0.6, lettera m); in tal caso fornire le opportune informazioni;
- condizioni di pantouflage o revolving door di cui al punto 3.0.7, relativamente all'operatore economico oppure a persone fisiche di cui al punto 3.0.3, lettera a);
(in caso si ricada nella condizione aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 4)
- accettazione atti di cui all'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012.

Parte IV. Criteri di selezione (articolo 83 del Codice, riportati al punto 3.1)

Sezione A. Idoneità: iscrizione alla C.C.I.A.A. come richiesta al punto 3.1.1, lettera c);

Sezione B. Capacità economica e finanziaria (omessa in quanto assorbita dalle attestazioni SOA di cui al punto 3.1.3 dichiarate nella Parte II, Sezione A).

Sezione C. Capacità tecniche e professionali: (omesse in quanto assorbita dalle attestazioni SOA di cui al punto 3.1.3 dichiarate nella Parte II, Sezione A).

Sezione D. Sistemi di garanzia della qualità di cui al punto 3.1.4.

Parte V. (omessa in quanto non pertinente)

Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.

Se il soggetto che sottoscrive dichiara solo per sé stesso, devono essere apposte anche le firme delle altre persone fisiche citate nel DGUE in quanto dichiaranti con le copie dei relativi documenti di riconoscimento; se il soggetto che sottoscrive dichiara anche per le altre persone fisiche citate nel DGUE, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, non sono necessarie le firme di queste ultime né i rispettivi documenti di riconoscimento.

9.2.2. Casi particolari nell'utilizzo del DGUE

Parte II. Informazioni sull'operatore economico

Sezione A. ultima parte:

- in caso di raggruppamento temporaneo, il mandatario deve indicare gli operatori economici mandanti con le quote di partecipazione (parte finale, lettera b); i mandanti, nel loro DGUE possono omettere l'indicazione degli altri componenti del raggruppamento;
- in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, il consorzio deve indicare gli operatori economici consorziati che eseguono le prestazioni; i consorziati, nel proprio DGUE possono omettere l'indicazione degli altri consorziati;
- in ogni caso ciascun operatore raggruppato o consorziato deve presentare un proprio DGUE.

Sezione B. sono previsti spazi per l'individuazione fino a 4 soggetti (persone fisiche) titolari di cariche ai quali devono essere riferiti i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, come individuati al comma 3 dello stesso articolo; il primo soggetto dovrà essere necessariamente «in carica»; successivamente vanno indicati gli altri soggetti, sia «in carica» che «cessati» dalla carica nell'anno antecedente la data del presente Documento; di norma gli spazi sono sufficienti o sovrabbondanti (ad esempio per il libero professionista singolo, basterà il primo quadro); in caso di soggetti pertinenti in numero superiore agli spazi disponibili, replicare il quadro o aggiungere le loro individuazione nell'appendice 1.

Parte III. Motivi di esclusione

Sezione A. lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condanna (eventualmente anche per più reati e/o a carico di uno o più soggetti); in caso di presenza di un numero maggiore di condanne, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 2, da ripetere il numero di volte quante sono le condanne da dichiarare.

Sezione C. motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali:

--- quadro degli illeciti professionali: lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condizione di illecito professionale; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni con riferimento a risoluzioni contrattuali o analoghe, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 3, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare;

--- quadri del conflitto di interesse e della distorsione della concorrenza, articolo 80, comma 5, lettere d) ed e), del Codice: lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condizione per ciascuna delle due fattispecie; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare.

Sezione D. numero 7; condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001: lo spazio è previsto per l'individuazione della condizione con riferimento all'operatore economico; in caso di presenza di una o più condizioni con riferimento ad una o più d'una delle persone fisiche incardinate nell'operatore economico, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare.

Appendici integranti il DGUE:

1. Soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, ulteriori rispetto al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B.
2. Individuazione e descrizione degli eventuali provvedimenti di natura penale, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1.
3. Individuazione e descrizione degli eventuali illeciti professionali, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1.
4. Individuazione e descrizione degli eventuali conflitti di interesse o distorsioni della concorrenza, o situazioni di incompatibilità di cui all'art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1.
5. Raggruppamenti temporanei (e, per analogia, imprese in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico): indicazione delle quote di partecipazione o delle lavorazioni assunte da ciascun operatore economico.

9.3. Comunicazioni, sopralluogo e scambio di informazioni

9.3.1. Comunicazioni agli operatori economici:

Le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente Documento, si intendono validamente ed efficacemente effettuate:

- a) mediante informazione verbale agli operatori economici presenti e unitamente alla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3 entro lo stesso giorno della sospensione, della data, ora e luogo di ripresa delle operazioni, in caso di interruzione delle singole sedute;
- b) mediante la pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3, nei seguenti casi:

- comunicazioni aventi un interesse generale o informazioni riguardanti la generalità degli operatori economici;
- risposte ai quesiti dei candidati (pubblicate in forma anonima);
- ammissioni ed esclusioni per cause riconducibili all'articolo 80 del Codice, per mancanza dei requisiti o per ogni altra causa imputabile all'operatore economico, anche ai fini dell'articolo 29, comma 1 secondo periodo, del Codice, nei limiti di cui al punto 6.3.3;
- c) se rese all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata dagli stessi operatori economici in fase di partecipazione (anche al solo designato mandatario o capogruppo in caso di operatori economici in Forma aggregata), nei seguenti casi:
 - eventuale soccorso istruttorio;
 - altre comunicazioni personali ai candidati;
- d) fuori dal caso di cui alla lettera a), le comunicazioni, in qualunque modo effettuate, nei casi in cui è data la possibilità agli operatori economici di intervenire alle sedute pubbliche, sono effettuate con almeno 3 (tre) giorni di anticipo.

9.3.2.Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile

Fermi restando i limiti di cui al punto 9.3.4:

- a) ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del Codice:
 - le richieste di informazioni, compresi i quesiti, le richieste di chiarimento e di documentazione sono presentate in tempo utile per consentirne l'evasione da parte della Stazione appaltante;
 - la Stazione appaltante provvede all'evasione delle richieste entro 3 (tre) giorni feriali dal ricevimento e comunque entro 6 (sei) giorni antecedenti la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a);
 - le richieste devono pervenire in tempo utile per la loro evasione e, pertanto, non oltre i 6 (sei) giorni feriali antecedenti la data di scadenza al punto 1.1, lettera a); in ogni caso la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente;
 - i quesiti degli offerenti, se presentati nei termini, nonché le relative risposte, in forma anonima, sono pubblicati sul profilo di committente di cui al punto 1.3 e sulla Piattaforma telematica;
- b) per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l'operatore economico:
 - deve consultare le risposte ai quesiti precedenti e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
 - deve accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge, del bando o del disciplinare di gara, la cui definizione non lasci alcun spazio interpretativo o applicativo;
 - prende atto che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono;
- c) il presente Documento e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni di possesso dei requisiti sono disponibili sul profilo di committente di cui al punto 1.3 e sulla Piattaforma telematica.

9.3.3.Sopralluogo assistito in sito

Fermo restando quanto previsto al punto 3.3.3, la visita di sopralluogo:

- a) può essere effettuata esclusivamente:
 - da uno dei soggetti dell'operatore economico tra quelli in carica e indicati al punto 3.0.3, come risultanti da copia del certificato della C.C.I.A.A. di cui al punto 3.1.1 o di copia dell'attestazione SOA di cui al punto 3.1.3;
 - da un dipendente dell'operatore economico, purché fornito di delega conferita da uno dei soggetti tra quelli in carica e indicati al punto 3.0.3;
 - da soggetto diverso solo se munito di apposita procura notarile;
- b) il soggetto che effettua il sopralluogo, munito di un documento di riconoscimento in corso di validità e di uno degli atti di cui alla precedente lettera a), deve concordare con il Responsabile del procedimento, con le modalità di cui al punto 9.3.3, lettera a), la data e l'ora della visita di sopralluogo; il Responsabile del procedimento comunica al richiedente, con le stesse modalità di cui al punto 9.3.2, lettera a), la data e l'ora della visita di sopralluogo;
- c) ogni soggetto che effettua il sopralluogo può espletare tale adempimento per un solo operatore

- economico o, comunque per un solo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
- d) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'articolo 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo deve essere effettuato a cura dell'operatore economico mandatario o capogruppo oppure, nel solo caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale o misto, da uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati o consorziati in orizzontale per la categoria prevalente; tuttavia qualora in sede di gara l'operatore economico che ha fatto il sopralluogo non partecipi al raggruppamento oppure partecipi alla gara singolarmente, il sopralluogo per il raggruppamento si ha per non fatto, con la relativa esclusione del raggruppamento;
- e) in caso di consorzio stabile, consorzio di cooperative o di imprese artigiane il sopralluogo può essere effettuato a cura del consorzio oppure da un consorziato; tuttavia qualora in sede di gara il consorziato che ha fatto il sopralluogo partecipi invece autonomamente dal consorzio stesso e in concorrenza con quest'ultimo, il sopralluogo per il consorzio si ha per non fatto, con la relativa esclusione del consorzio, fatto salvo l'accertamento delle condizioni di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m), del Codice.
- f) **La data ultima per effettuazione sopralluogo è fissata per il 08.07.2021 entro le ore 17.00.** la richiesta di sopralluogo può essere effettuata tramite mail (tecnico@comune.monticellibrusati.bs.it; lavori@comune.monticellibrusati.it), oppure telefonicamente al n. 030652423 int 4 nei normali orari di ufficio (lun, merc ven dalle 08.00 alle 14.00; mart e giov dalle .8.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.00)

9.3.4. Accesso agli atti

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del Codice, l'accesso agli atti di gara è consentito alle seguenti condizioni:

- a) per gli offerenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
- b) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione per quanto attiene i verbali di gara e le offerte degli altri partecipanti alla gara;
- c) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione per quanto attiene la verifica delle offerte anomale.

10. CAPO 10 - DISPOSIZIONI FINALI

10.1. Controversie

10.1.1. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, sede di Brescia, con le seguenti precisazioni:

- a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
 - dal ricevimento del presente Documento per cause che ostano alla partecipazione;
 - dalla pubblicazione sul profilo di committente (all'interno del sito web "Amministrazione trasparente") di cui al punto 1.2, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti di cui al Capo 3, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell'articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010;
 - dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall'ordinamento, se presentato contro l'aggiudicazione.

10.1.2.Controversie in materia contrattuale

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di accordo bonario e di transazione ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria competente in relazione alla sede della Stazione appaltante, con esclusione della competenza arbitrale.

10.1.3.Supplente

Ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso decreto, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:

- a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
- b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
- c) l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;
- d) non si procede al subentro del supplente se l'aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell'articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codice.

10.2. Altre disposizioni e informazioni

10.2.1.Computo dei termini

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

10.2.2.Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

- a) ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies del Codice della privacy, titolare del trattamento dei dati, nonché responsabile, per conto della Stazione appaltante/la centrale di committenza citata in epigrafe, è stato individuato il seguente soggetto: avv. Redolfi Daniela (come da Regolamento Comunale di attuazione del Regolamento UE 679/2016 adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 19/04/2018); questi può delegare il trattamento, in tutto o in parte, a una diversa persona fisica appositamente delegata sotto la sua autorità diretta; in tal caso il soggetto delegato, con gli eventuali
- a) limiti o portata della delega, è reso noto con le modalità di cui al punto 2.2.
- b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
- c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- f) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto

decreto legislativo n. 196 del 2003.

10.2.3. Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara

Fanno parte integrante del presente Documento e del successivo contratto d'appalto:

- a) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti previste dall'articolo 217, comma 1, lettera u), numero 1), del Codice;
- c) il capitolato generale d'appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non previsto dal Capitolato speciale d'appalto;
- d) il progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 in data 01.09.2016, con i relativi allegati;

10.3. Riserva di aggiudicazione

La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere agli offerenti:

- a) di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice.

Lì 24.06.2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Geom. Giampietro Fongaro



Allegati: modelli per la partecipazione:

(articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000; articolo 85 del Codice)

- DGUE: Documento unico di gara (DGUE), per l'operatore economico (operatori economici offerenti singoli e, raggruppati, operatori economici consorziati, operatori economici ausiliari);
- Documento per l'offerta economica
- Documento di presa visione
- Dichiarazione di avvenuto pagamento imposta bollo
- Documento con link per accesso alla documentazione progettuale